

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1962)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati, nella seduta del 26 febbraio 1975 (V. Stampato n. 1192)

d'iniziativa del deputato SISTO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 marzo 1975*

**Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati
della « Opposizione nell'Aula » nella XXVII legislatura**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai superstiti parlamentari della XXVII legislatura, che parteciparono alla « Opposizione nell'Aula » e successivamente non risultarono eletti al Parlamento in alcuna delle legislature repubblicane, è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 1975, una pensione straordinaria di lire 780.000 annue.

Agli stessi è concesso, *una tantum*, un assegno straordinario pari all'importo di tre annualità della pensione straordinaria.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1975, valutato in lire 9.360.000 si provvede, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, in ragione di lire 2.340.000 a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per ciascuno degli anni finanziari 1972, 1973 e 1974 e per lire 2.340.000 mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.